

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori LUBRANO DI RICCO, BOCO,
BORTOLOTTO, CARELLA, CORTIANA, DE LUCA Athos, MANCONI,
PETTINATO, PIERONI, RIPAMONTI, SARTO e SEMENZATO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 1996

—————

Modifiche alla legge 25 marzo 1993, n. 81, sull’elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge si limita a modificare il comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, eliminandone un inciso.

Tale iniziativa si rende necessaria in quanto, l'attuale normativa nella sua attuazione ha dato luogo a conseguenze palesemente in contrasto con la *ratio* della legge ed a gravissime ripercussioni sulla vita amministrativa di alcuni comuni.

È avvenuto, infatti, che in alcuni casi il risultato elettorale si è diversificato tra una determinata lista o gruppo di liste collegate in ordine al numero dei seggi del consiglio e l'elezione alla carica di sindaco del candidato indicato dalla lista o gruppo di liste opposte.

Tutto ciò ha fatto sì che al primo turno la maggioranza è stata conquistata da un determinato gruppo, mentre al ballottaggio gli elettori hanno scelto il sindaco nell'ambito della coalizione opposta.

È avvenuto in conseguenza, come ad esempio nel comune di Villaricca in provincia di Napoli, che i consiglieri di maggio-

ranza, hanno presentato una mozione di sfiducia al sindaco, approvata pochi giorni dopo.

Conseguenza è stata, ovviamente, lo scioglimento del consiglio e l'indizione di nuove elezioni.

Gli elettori in questo caso vengono chiamati ad esprimere un voto senza poterlo fondare sulla valutazione dell'operato della giunta.

La normativa attuale ha quindi in sé un vizio gravissimo e cioè che la reiterazione dei medesimi risultati precedenti, consente di nuovo lo scioglimento del consiglio con conseguenti nuove elezioni, e, così all'infinito.

Il disegno di legge che dà la possibilità anche al sindaco eletto al secondo turno, di avere diritto al riconoscimento del 60 per cento dei seggi da attribuire alle liste ad esso collegate, ha quindi la finalità di ovviare a tali negative conseguenze in contrasto con la conclamata necessità di uno stabile ed efficiente esercizio delle funzioni dei comuni.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il comma 6 dell'articolo 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81, è sostituito dal seguente:

«6. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio ma abbia superato il 50 per cento dei voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad esso collegate che non abbia già conseguito, ai sensi del comma 4, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio, viene assegnato il 60 per cento dei seggi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi del comma 4».

